

## **Scheda tecnico-finanziaria**

**Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della fondazione scuola di pace di Monte Sole)**

### **SCHEDA TECNICO FINANZIARIA 1 – Progetto di legge con copertura finanziaria**

#### **Articolo 1**

L'articolo 1 prevede la concessione alla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole di un contributo annuale finalizzato alla promozione e alla realizzazione di iniziative e progetti tesi a favorire il rispetto dei diritti umani e la gestione non violenta dei conflitti ed è concesso sulla base di un programma annuale di attività corredato dal relativo piano finanziario.

Gli oneri hanno natura di contributo corrente, il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

**Copertura degli oneri previsti:** si rinvia alle note dell'art. 2 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35).

#### **Articolo 2**

##### **Quantificazione e copertura degli oneri**

Gli oneri finanziari sono quantificati in Euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2014 con riferimento ai programmi e ai progetti della Fondazione finalizzati a promuovere e svolgere iniziative di ricerca ed informazione, di educazione al valore della pace e al rispetto dei diritti civili, di interesse regionale.

Alla copertura degli oneri per l'esercizio 2014 la Regione fa fronte mediante la riduzione, per Euro 100.000,00 dello stanziamento iscritto al capitolo 2756 afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3840 del bilancio di previsione 2014 per l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale con stanziamento pari a Euro 100.000,00; la Giunta regionale provvede, con proprio atto, alla relativa variazione al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2015, la Regione provvede con i fondi annualmente stanziati nella unità previsionale di base e relativo capitolo del bilancio regionale, a norma dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.

#### **Articolo 3**

Si tratta di una norma di prima applicazione della legge.

### **TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE**

<b>ONERI PREVISTI</b>	<b>Esercizio in corso</b>	<b>Pluriennale 2° esercizio</b>	<b>Pluriennale 3° esercizio</b>
-----------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------------

		(1)	(1)
Nuove o maggiori spese correnti (art. 2 ) capitolo di nuova istituzione afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3840	100.000,00		
Nuove o maggiori spese d'investimento (art./artt. )	0		
Minori entrate (art./artt. )	0		
<b>Totale oneri da coprire</b>			
<b>MEZZI DI COPERTURA</b>	<b>100.000,00</b>		
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali	0		
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa: capitolo 2756 afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3840	100.000,00		
Nuove o maggiori entrate (art./artt. )			
<b>Totale mezzi di copertura</b>	<b>100.000,00</b>		

(1) Nel caso di oneri quantificati che si riflettono sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

#### **Modalità di copertura negli anni successivi all'esercizio in corso (2):**

A decorrere dall'esercizio finanziario 2015, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati nella unità previsionale di base e relativo capitolo del bilancio regionale, a norma dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.

(1) Nel caso di oneri non quantificati al punto precedente.

#### **Variazioni attinenti all'esercizio in corso:**

Variazione in diminuzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2756 afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3840 del bilancio di previsione 2014 per Euro 100.000,00 e corrispondente variazione in aumento per l'istituzione di apposito capitolo nella medesima U.P.B., con lo stanziamento di euro 100.000,00 nella parte spesa del bilancio regionale.

